


F. PA

22-10 15:5
Csm Roma 26/10/2015
Protocollo P 19415/2015
B.CO.



Consiglio Superiore della Magistratura

**Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento,
nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.**

Al sig. MINISTRO
della GIUSTIZIA
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari presso
le Corti di Appello di
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 23/VA/2015

Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017 -2019.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 ottobre 2015, ha adottato la seguente delibera:

"Il Consiglio

p r e m e s s o.

La circolare per la nomina e la conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016 – approvata con delibera plenaria del 13 febbraio 2013 e modificata con successiva delibera del 10 aprile 2013 – non ha inteso discostarsi, come accaduto per il precedente triennio, dalla finalità di contemperare le contrapposte esigenze di non rinunciare alle specifiche competenze che l'attività concretamente svolta ha consentito di verificare ed affinare in capo ai magistrati onorari in servizio, e, al contempo, di stimolare il ricambio delle esperienze in un settore, come quello minorile, bisognoso dell'avvicendamento di contributi e di apporti culturali in grado di riflettere



F. PA

<i>Csm</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P.19415/2015



B.CO.

l'evoluzione dei tempi.

In tale ottica, dunque, il Consiglio Superiore si è posto nel solco di mitigare la ripetibilità della conferma nell'incarico, che resta ancorata, per il secondo e il terzo triennio, ad un giudizio comparativo tra vecchi e nuovi aspiranti; si è invece innovato in tema di età massima, allineando il limite ai 70 anni, come recentemente disposto dal legislatore per il personale di magistratura professionale.

Senza disconoscere la *ratio* delle scelte finora effettuate dall'organo di autogoverno della magistratura onoraria, le segnalazioni giunte agli uffici interessati hanno indotto ad approfondire il dibattito in Ottava Commissione, all'esito del quale si rende opportuna una revisione della disciplina di dettaglio per il prossimo triennio, con speciale riferimento alla eliminazione dell'obbligo di residenza (art. 2) e al rafforzamento della disciplina in tema di incompatibilità (art. 7) e di formazione (art. 10).

Il presente intervento non intende comunque discostarsi dalle previsioni della circolare per il triennio 2014-2016 in relazione al dettato del comma 2-bis dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, il quale ha espressamente previsto che il secondo comma dell'art. 50 dell'Ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni) – per cui *“Gli esperti del Tribunale per i minorenni sono nominati con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, per un triennio e possono essere confermati”* – *“si interpreta nel senso che per i giudici onorari del tribunale per i minorenni non sussistono limitazioni alla possibilità di conferma”*, tenendo in considerazione l'esigenza, laddove l'incarico si protragga oltre il terzo triennio, di non disperdere la qualificata esperienza acquisita dagli esperti, garantendo il pluralismo delle competenze, senza mortificare in ogni caso l'ingresso di nuove figure, funzionale al necessario avvicendamento degli apporti e delle sensibilità culturali, ribadendo quindi che le suddette esigenze possano essere adeguatamente contemperate:

1) rendendo più pregnante la valutazione del merito acquisito *“sul campo”* dai giudici onorari minorili, agendo sui presupposti della scelta di consentire la continuazione dell'incarico (*rectius*: per confermare coloro che sono già in servizio) dopo il decorso del terzo triennio;

2) riformulando - in termini analitici - i parametri del giudizio di comparazione nell'ipotesi di conferma per i trienni successivi al terzo, non solo richiamando i criteri generali già previsti per la conferma *“decorso il secondo triennio”* (opportunità di differenziare le competenze professionali privilegiando nuove domande) ma *“dedicando”* un'apposita disciplina alla fase della *“comparazione con i nuovi aspiranti”*, che dovrà essere analiticamente motivata e formulata tenendo conto in via esclusiva delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie, per evitare precostituiti sbarramenti all'accesso di nuove figure;

3) responsabilizzando ancora di più i dirigenti degli uffici, chiamati a redigere un rapporto informativo – da trasmettere al Consiglio Giudiziario per il previsto parere – non solo in sede di valutazione dell'attività svolta dai giudici onorari nel primo triennio (come previsto dalla disciplina a regime) ma, in forza di una nuova previsione generale di carattere procedimentale, ogniquale volta si sia *“in presenza di domanda di conferma”*.

Le presenti modifiche alla circolare influiscono sul relativo bando di partecipazione alla procedura concorsuale di selezione che, per l'effetto, si rende necessario modificare nelle rispettive previsioni.

Ciò premesso,

d e l i b e r a

di approvare la circolare ed il bando relativi ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019, di seguito riportati:



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P19415/2015

B.CO.

CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI PER LA NOMINA E CONFERMA
E SULLO STATUS DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
PER IL TRIENNIO 2017-2019

Art. 1

Organici degli uffici giudiziari minorili e durata dell'incarico di giudice onorario minorile

1. L'organico dei giudici onorari dei Tribunali per i minorenni è determinato, di regola, in ragione di tre ogni componente togato; quello delle Sezioni per i minorenni delle Corti d'appello in ragione di due ogni componente togato.
2. Il Consiglio superiore della magistratura, in base a specifiche esigenze prospettate dai Presidenti degli uffici anzidetti, può disporre la modifica di detti organici.
3. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e possono essere confermati nei limiti e con le modalità indicati nel successivo art. 4.

Art. 2

Requisiti per la nomina

1. Per la nomina o la conferma a giudice onorario minorile è necessario che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina o di conferma previsto nel relativo bando, l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui al successivo art. 7, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile persone che non abbiano avuto in passato da parte del Consiglio superiore della magistratura la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o in quelle di esperto di sorveglianza ovvero in altri ruoli di magistrato onorario o siano state revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 5, comma 4) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 6, comma 1).

2. L'aspirante deve, inoltre, essere "*cittadino benemerito dell'assistenza sociale*" e "*cultore di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia*" (art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3. Il requisito di "*cultore*" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso del diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "*cultore*" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "*benemerita dell'assistenza sociale*" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "*benemerita*" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative.



F. PA

<i>Es</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenzza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per "assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e sociale dei consociati, principalmente favorendone l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale è svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 3

Limiti di età

1. Per l'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Ai fini della nomina tale requisito deve sussistere all'inizio del triennio cui la stessa si riferisce.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età.

3. Al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, all'inizio del triennio, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 4

Durata nell'incarico

Presupposti e limiti della conferma nello stesso

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della presente circolare.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri (determinati dall'esigenza di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche):

a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

domande.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il Tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni può costituire titolo preferenziale per la nomina rispettivamente a giudice onorario presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello o giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni.

Art. 5

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. I giudici onorari minorili sono nominati, all'esito del procedimento di seguito indicato, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Ai fini della regolarità della procedura concorsuale i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità del relativo bando (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata nei termini previsti dal relativo bando. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. La nomina a giudice onorario presso un ufficio comporta la decadenza dell'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.

3. La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate: il candidato deve collegarsi al sito internet del Consiglio superiore della magistratura www.csm.it, alla voce "Magistratura onoraria → Giudici onorari minorili", e compilare l'apposito modulo "Mod. A-Min", disponibile dal giorno di avvio della procedura indicato dal bando; dopo aver completato l'inserimento dei dati e la registrazione, il candidato deve stampare la domanda, firmarla in calce e consegnarla ovvero farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione di cui ai successivi commi 5, 6 e 7, all'Ufficio per il quale la domanda è proposta.

4. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, della presente circolare.

5. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'Ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegati a pena d'inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della presente circolare (Mod. B-Min);

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P19415/2015



B.CO.

dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, alla gestione delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo in strutture comunitarie, pubbliche o private, ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie (Mod. C-Min).

6. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando in copia resa conforme all'originale con dichiarazione sottoscritta dall'aspirante la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2, specificando:

- i titoli di studio posseduti;
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate.

Decorso un anno dalla data della delibera consiliare di nomina e conferma dei giudici onorari minorili, la documentazione allegata alle domande di nomina e conferma, anche se prodotta in originale, non richiesta in restituzione dagli aspiranti con istanza pervenuta al Consiglio superiore della magistratura entro il predetto termine, verrà stralciata ed eliminata nelle forme di legge.

7. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

8. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 3 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 6

Procedimento di nomina e di conferma

1. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari minorili dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per il prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

2. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 1, la Commissione procede, secondo criteri predeterminati stabiliti in precedenza, alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità, anche mediante colloqui, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione (all. 4).

3. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 5 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P19415/2015



B.CO.

4. La Commissione di cui al primo comma, predispone:

a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della presente circolare (all. 1);

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma (all. 2);

c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze (all. 3). L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

5. I Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina e di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 3 e dagli elenchi di cui al comma 4 che precede, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 1 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del bando adottate ai sensi dell'art. 5, comma 1.

6. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere.

7. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

8. Nel caso di venir meno per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali.

9. Se alla scadenza del triennio, per ragioni non preventivamente valutabili in sede di predisposizione tabellare, il giudice onorario risulta tuttora impegnato quale componente di un collegio investito di un processo penale o per dichiarazione di stato di adottabilità non esaurito e ove le conseguenze indotte dalla necessità di rinnovo del collegio lo consiglino, il Presidente dell'ufficio interessato richiede al Consiglio superiore della magistratura l'utilizzazione del giudice onorario fino all'esaurimento del processo.

Art. 7

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.

In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi



F. PA

<i>Es</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015



B.CO.

dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

5. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

6. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

7. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.



F. PA

Es	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P19415/2015

B.CO.

Art. 8

Cessazione, decadenza, revoca d'ufficio

1. Il giudice onorario minorile cessa dall'ufficio:
 - a) per scadenza del termine di durata della nomina o conferma;
 - b) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione;
 - c) per il compimento del settantesimo anno di età.
2. Il giudice onorario minorile decade dall'ufficio:
 - a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 10 ordinamento giudiziario;
 - b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
 - c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.
3. Il giudice onorario è revocato dall'ufficio in caso di grave negligenza, inosservanza dei doveri d'ufficio o partecipazione inadeguata per impegno, puntualità e capacità alle attività del Tribunale o della Corte ovvero per sopravvenute gravi ragioni che compromettono il prestigio della funzione giudiziaria.

Art. 9

Procedura per la decadenza e revoca

1. La cessazione dall'ufficio prevista dal comma 1, lett. a), del precedente articolo non necessita di nessun provvedimento da parte del Consiglio superiore della magistratura.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del giudice onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.
3. Nelle ipotesi di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (art. 8, comma 2, lett. c)) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (art. 8, comma 3), il Presidente dell'ufficio di appartenenza che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca deve, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario la revoca o la decadenza del componente privato.
4. Il Consiglio giudiziario formula la contestazione indicando succintamente i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati e le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte. L'atto di contestazione è notificato all'interessato con l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
5. Ove si debba procedere ad accertamenti, il Consiglio giudiziario ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.
6. Se, anche all'esito degli accertamenti effettuati, la notizia risulta infondata, il Consiglio giudiziario propone l'archiviazione del procedimento trasmettendo gli atti al Consiglio superiore della magistratura.
7. Se la notizia risulta non infondata, il Presidente del Consiglio giudiziario dispone che siano tempestivamente notificati all'interessato il giorno, l'ora e il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che può comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenta senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015	22-10 15:59
	Protocollo	P19415/2015	



B.CO.

8. Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. L'interessato può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostra di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, e all'interessato che la richieda.

9. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario formula e invia al Consiglio superiore della magistratura proposta motivata di archiviazione ovvero di decadenza o di revoca.

10. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura può accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero modificarla, procedendo, se necessario alle attività istruttorie e alla nuova audizione dell'interessato, se quest'ultimo lo richieda o comunque ritenuto necessario, secondo le formalità di cui ai commi che precedono in quanto compatibili.

11. Nel caso in cui il Consiglio superiore della magistratura deliberi la cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio, la stessa è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della giustizia.

12. Nel corso del procedimento per l'accertamento delle cause oggetto della decadenza o revoca dall'incarico, il Presidente dell'ufficio di appartenenza può disporre la sospensione del giudice onorario dall'incarico svolto.

Art. 10

Formazione e aggiornamento professionale

1. Ai fini di consentire ai giudici onorari minorili di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Presidenti degli uffici di appartenenza, cura che i giudici onorari, subito dopo la nomina ed anche prima dell'inizio del triennio (fermo restando l'effettivo inizio dell'esercizio delle funzioni a decorrere dalla data d'inizio del triennio) effettuino un'attività pratica di natura formativa della durata di mesi due, che si realizzi essenzialmente nella partecipazione alle camere di consiglio civili, nell'assistenza alle udienze civili, nell'assistenza alle udienze penali dibattimentali e a quelle tenute dal giudice dell'udienza preliminare, in incontri con i Servizi sociali del territorio e del Ministero della giustizia e in visite agli istituti penali minorili (ferma restando la possibilità di individuare ulteriori momenti formativi).

2. In relazione a tali attività ogni giudice onorario deve essere affiancato da un *tutor* (magistrato ordinario od onorario appartenente all'ufficio), al quale fare riferimento anche per ogni altra informazione concernente il lavoro.

3. Per quanto attiene più specificamente alla formazione e aggiornamento professionale dei magistrati onorari minorili si rimanda alle risoluzioni consiliari in tema di linee guida per la formazione ed aggiornamento professionale dei magistrati anche onorari, in ordine alla quale i Presidenti degli uffici di appartenenza provvederanno a sollecitare i referenti per la formazione decentrata per quanto riguarda l'organizzazione delle attività formative.

Art. 11

Doveri e diritti

1. Il giudice onorario minorile è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. La competente autorità giudiziaria deve dare tempestiva comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della pendenza di procedimenti penali instaurati successivamente alla nomina o alla conferma e dell'esito degli stessi, al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine all'eventuale dichiarazione di decadenza o di revoca.

Roma 26/10/2015
Protocollo P 19415/2015

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FERRARA



UFFICIO DEL TRIBUNALE DI FERRARA

Art. 12

Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici onorari

1. I Presidenti del Tribunale per i reati minori e della Sezione per i reati minori della Corte di appello vigilano sull'attività dei giudici onorari e, in relazione ai reati addetti, si riferiscono con apposita relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Consiglio giudiziario sull'andamento del servizio. Tale compito può essere delegato ad altro magistrato dell'ufficio indicato nel progetto tabellare.

2. Nell'ambito dell'attività di cui al precedente comma, è fatto obbligo al Capo dell'ufficio di vigilare sull'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, attivando tempestivamente

Convegno in occasione della

Giornata europea della giustizia civile

Ferrara, 4 novembre 2015

Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza - Corso Ercole I d'Este, 37

14.45	Registrazione dei partecipanti	17.15	Prof. Pietro Franzina Nuovi strumenti per la tutela transnazionale del credito commerciale: dalla riforma del regolamento Bruxelles I all'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari
15.00	Saluto del Dott. Pasquale Maiorano Presidente del Tribunale di Ferrara		
15.05	Inno alla Gioia	18.00	Dibattito
15.15	Introduzione del Dott. Stefano Giusberti Giudice Delegato presso il Tribunale di Ferrara	18.30	Chiusura dei lavori
15.30	Prof. Giovanni De Cristofaro L'accesso alla giustizia dei consumatori: le controversie di consumo tra giustizia ordinaria e ADR		
16.15	Dott. Stefano Giusberti e Prof. Andrea Lollì Le linee guida dell'ultima riforma della legge fallimentare alla luce delle raccomandazioni della Commissione europea su un nuovo approccio al fallimento delle imprese ed all'insolvenza		

ISCRIZIONE. La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Per gli avvocati è obbligatoria l'iscrizione tramite il sistema RICONOSCO.

CREDITI FORMATIVI. La partecipazione all'evento attribuisce 5 crediti formativi per gli Avvocati e per i Commercialisti iscritti ai rispettivi Ordini di Ferrara.

Tribunale per i minorenni /Sezione per i minorenni della Corte di Appello
di _____

Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
dei giudici /consiglieri onorari minorili

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Elenco dei giudici /consiglieri onorari minorili **proposti per la conferma** nell'incarico.

N.	Cognome	Nome	Trienni svolti	Qualifica	Attitudini	Specifiche competenze
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Esame
Roma 26/10/2015
Protocollo P.19415/2015

Tribunale per i minorenni /Sezione per i minorenni della Corte di Appello
 di _____

Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
 dei giudici /consiglieri onorari minorili

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Elenco dei giudici /consiglieri onorari minorili **non proposti per la conferma** nell'incarico.

N.	Cognome	Nome	Trienni svolti	Motivi della non conferma
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Roma 26/10/2015
 Protocollo P19415/2015

*Tribunale per i minorenni /Sezione per i minorenni della Corte di Appello
 di _____*

*Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
 dei giudici /consiglieri onorari minorili*

PROSPETTO RIASSUNTIVO

Elenco dei giudici /consiglieri onorari minorili **proposti per la nomina** nell'incarico.

N.	Cognome	Nome	Trienni svolti	Qualifica	Attitudini	Specifiche competenze
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Roma
 Protocollo P 19415/2015
 26/10/2015



Esam Roma 26/10/2015
Protocollo P 19415/2015

B.CO.

All. 4

SCHEMA VALUTAZIONE CANDIDATO

COGNOME _____

NOME _____

ATTIVITA' SVOLTA _____

PUNTEGGIO	assegnabile	assegnato
A) TITOLI ACCADEMICI		
Laurea magistrale - Laurea specialistica:	da 5 a 10 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Laurea:	da 5 a 8 punti <i>(a seconda del voto riportato e dell'attinenza specifica della laurea all'attività da svolgere)</i>	
Diploma di Specializzazione - Dottorato di ricerca:	da 1 a 5 punti	
Altri titoli:	da 1 a 3 punti	
B) ATTIVITA' PROFESSIONALE		
Attività professionale svolta	da 5 a 8 punti	
Cultore della materia	2 punti	
Svolgimento di ruoli o professioni implicanti funzioni di sostegno alla persona o di assistenza sociale	2 punti	
Esercizio di funzioni giudiziarie <i>(giudice onorario minorile e/o consigliere onorario minorile)</i>	1 punto per ogni triennio svolto	
Altro <i>(specificare)</i>	da 1 a 3 punti	
C) TITOLI CULTURALI <i>(Pubblicazioni specifiche alla materia)</i>		
	da 1 a 5 punti	
D) PARTECIPAZIONI A CORSI E SEMINARI		
	da 1 a 3 punti	
E) COLLOQUIO <i>(punteggio eventuale attribuibile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del bando di concorso)</i>		
	da 1 a 5 punti	
TOTALE PUNTI ASSEGNATI		

Parere espresso dalla Commissione di valutazione *(ex art. 5, comma 2, bando di concorso)*:

La valutazione dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- possesso dei requisiti formali
domanda irricevibile (es. presentata fuori termine – manca documentazione allegata – mancato rispetto delle forme di invio – cartaceo e telematico)
- domanda inammissibile (es. per mancanza dei requisiti formali ex art. 1 bando di concorso)
- possesso dei titoli attinenti al punteggio assegnato



F. PA

<i>Es</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

**BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA
DEI GIUDICI ONORARI MINORILI
PER IL TRIENNIO 2017-2019**

Art. 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni o presso la Sezione minorenni della Corte d'appello per il triennio 2017-2019 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) esercizio dei diritti civili e politici;
- c) idoneità fisica e psichica;

d) inesistenza di cause di incompatibilità di cui all'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa alla nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019, tenendo presente che non potranno essere proposti per la nomina o conferma a giudice onorario minorile persone che non abbiano avuto in passato la conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di sorveglianza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 3) nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo art. 5, comma 2).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere "*cittadini benemeriti dell'assistenza sociale*" e "*cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia*" (art. 2 regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni). Tali requisiti devono essere provati con adeguata documentazione.

3. Il requisito di "*cultore*" di taluna delle materie di cui al comma che precede non presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della nomina la condizione di "*cultore*" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o, comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "*benemeranza dell'assistenza sociale*" è criterio concorrente e pari ordinato rispetto a quello della cultura specialistica e, quindi, condizionante la nomina. Con il termine "*benemeranza*" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative. L'integrazione dei requisiti della cultura e della benemeranza comporta che la competenza scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per "*assistenza sociale*" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone


F. PA

<i>Es</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015


B.CO.

l'adattamento costruttivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività lavorativa qualificata è titolo prevalente in sede di valutazione comparativa.

6. Rientra nelle materie dell'assistenza sociale e dell'antropologia criminale, intese in senso lato, la specializzazione in sociologia, che integra conseguentemente requisito per la nomina a giudice onorario minorile, ove approfondita o praticata in ambito minorile.

Art. 2

Limiti di età

1. Per la nomina a giudice onorario minorile è necessario, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, avere compiuto il trentesimo anno di età. Tale requisito deve sussistere alla data del 31 dicembre 2016.

2. L'esercizio delle funzioni di giudice onorario minorile non può protrarsi oltre il compimento del settantesimo anno di età. Conseguentemente, al fine di evitare periodi di permanenza nell'incarico inferiori al triennio, non può essere nominato o confermato giudice onorario minorile chi abbia compiuto, al 31 dicembre 2016, il sessantasettesimo anno di età.

Art. 3

Conferma nell'incarico

1. I giudici onorari minorili durano in carica tre anni e sono nominati con le modalità previste nell'art. 6 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019.

2. Essi possono essere confermati sulla base dei seguenti criteri, determinati dalla necessità di equilibrare l'esigenza di non disperdere esperienze destinate ad incrementarsi nel tempo e quella di avvicinare competenze e sensibilità nuove, in una materia nella quale è notevolmente cresciuto il peso delle conoscenze scientifiche:

a) decorso il primo triennio, il giudice onorario può essere confermato sulla base della sola valutazione di tale periodo di esercizio delle funzioni, indipendentemente dalla comparazione con nuovi aspiranti. A tal fine il parere del Presidente dell'ufficio di appartenenza deve indicare la qualità e le caratteristiche dell'attività svolta, dando specificamente atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma;

b) decorso il secondo triennio, il giudice onorario può essere ulteriormente confermato solo previo giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti. Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande;

c) per i trienni successivi al terzo, anche non consecutivo, la conferma è possibile previo giudizio di comparazione solo con i nuovi aspiranti, in presenza di circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare competenza professionale del magistrato onorario, tenendo peraltro conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche.

Il giudizio di comparazione con i nuovi aspiranti deve essere analiticamente motivato e va formulato tenendo conto – in via esclusiva – delle competenze e dei titoli extragiudiziari, senza alcun riferimento alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni onorarie.

Nel giudizio comparativo si terrà conto delle opportunità di differenziare le competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande.

3. Ogni triennio decorre dal 1° gennaio dell'anno iniziale, a prescindere dalla data del decreto di nomina e della conseguente presa di possesso. Ai fini del computo dei trienni non si tiene conto delle frazioni maturate in caso di nomina intervenuta in corso di triennio in sostituzione di altri giudici onorari cessati dall'incarico.

4. Il positivo esercizio dell'incarico per due trienni presso il Tribunale per i minorenni ovvero presso la Sezione per i minorenni può costituire titolo preferenziale per la nomina



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015



B.CO.

rispettivamente a giudice onorario presso la Sezione per i minorenni della Corte d'appello o giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni.

Art. 4

Presentazione delle domande di nomina o di conferma

1. La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra il **18 novembre 2015** ed il **18 dicembre 2015**. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. La domanda di nomina o di conferma deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate: il candidato deve collegarsi al sito internet del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it", alla voce "Magistratura onoraria → Giudici onorari minorili", e compilare l'apposito modulo "Mod. A-Min", disponibile dal **18 novembre 2015**; dopo aver completato l'inserimento dei dati e la registrazione, il candidato deve stampare la domanda, firmarla in calce e consegnarla ovvero farla pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione di cui ai successivi commi 4, 5 e 6, all'Ufficio per il quale la domanda è proposta.

3. All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, del presente bando di concorso.

4. Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'Ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019 (Mod. B-Min, disponibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura "www.csm.it");

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, alla gestione delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie; a non svolgere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo in strutture comunitarie, pubbliche o private, ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a rinunziarvi, se già si svolgano tali attività, prima di assumere le funzioni giudiziarie (Mod. C-Min, disponibile sul medesimo sito "www.csm.it").

5. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando in copia resa conforme all'originale con dichiarazione sottoscritta


F. PA

Roma	26/10/2015
Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

dall'aspirante la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 1, comma 2, specificando:

- i titoli di studio posseduti;
- le attività svolte;
- la partecipazione a corsi e seminari;
- le pubblicazioni effettuate.

Decorso un anno dalla data della delibera consiliare di nomina e conferma dei giudici onorari minorili, la documentazione allegata alle domande di nomina e conferma, anche se prodotta in originale, non richiesta in restituzione dagli aspiranti con istanza pervenuta al Consiglio superiore della magistratura entro il predetto termine, verrà stralciata ed eliminata nelle forme di legge.

6. Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

7. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel precedente comma 2 determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 5

Procedimento di nomina o di conferma.

Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia alle Facoltà universitarie interessate, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato acquisisce informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante e convoca, quindi, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico ovvero tra quelli in scadenza per prossimo esaurimento del terzo triennio di attività. Nel caso in cui non ricorrano tali ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati.

Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

3. Ai fini della valutazione delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede, secondo criteri predeterminati stabiliti in precedenza, alla attribuzione di punteggi in ordine ai titoli posseduti dagli aspiranti e, valutatane l'opportunità, anche mediante colloqui, compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

4. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 6 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

5. La Commissione di cui al comma 2, predispone:

a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019;



F. PA

Csm	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma;

c) una graduatoria degli aspiranti più idonei ad assumere l'incarico con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze. L'indicazione delle specifiche competenze, a fronte di particolari esigenze è, altresì, finalizzata a consentire alla Commissione di predisporre la proposta di nomina del candidato che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali, anche in deroga all'ordine della graduatoria.

6. Entro il **29 febbraio 2016** i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina e di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 4 e dagli elenchi di cui al comma precedente, con i verbali delle riunioni della Commissione di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

7. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il **31 marzo 2016**.

8. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Art. 6

Incompatibilità

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile:

a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici.

2. Sono estese ai giudici onorari minorili le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'Ordinamento giudiziario, limitatamente a quelle derivanti dall'esercizio di funzioni giudiziarie, quale magistrato onorario, ovunque svolte.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti dallo svolgimento di attività private, libere o impiegate, sempre che non si ritenga, con motivato apprezzamento da effettuarsi caso per caso, che esse possano incidere sull'indipendenza del magistrato onorario, o ingenerare timori di imparzialità.

In caso di iscrizione all'Ordine degli avvocati, il giudice onorario deve astenersi dall'esercizio della professione davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgano minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso.

Il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve astenersi dallo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e, prima della nomina o della conferma, deve rendere dichiarazione di impegno in tal senso. In ogni caso, il giudice onorario iscritto negli albi dei consulenti tecnici del tribunale, o comunque avente i requisiti corrispondenti, deve segnalare al Presidente dell'ufficio di appartenenza gli incarichi di consulente tecnico (di ufficio o di parte in altri distretti) precedentemente ricevuti e quelli che riceve nel corso del triennio al fine di consentire le opportune valutazioni in ordine alla nomina, alla conferma o alla permanenza nell'incarico.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, non sussistono per i giudici onorari minorili le incompatibilità derivanti da un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano compatibili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dall'incarico onorifico, e sempre che lo specifico impiego non contrasti con la necessaria terzietà del giudice. Nei casi di incertezza



F. PA

Roma	26/10/2015
Protocollo	P 19415/2015

B.CO.

quanto alla disponibilità di tempo deve essere acquisita una dichiarazione di disponibilità dell'aspirante e della Amministrazione di appartenenza.

5. Non si estendono ai giudici onorari minorili le incompatibilità per vincoli di parentela o affinità previste dagli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario. Tuttavia i Presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza devono segnalare al Consiglio superiore della magistratura, al fine della nomina e della eventuale revoca, tutte le situazioni che – ove sussistessero in capo a magistrati – potrebbero dar luogo a profili di incompatibilità ai sensi degli articoli citati. Deve costituire oggetto di segnalazione, in particolare, l'eventuale vincolo di parentela, affinità o coniugio del giudice onorario minorile con altri giudici onorari, sia del Tribunale che della sezione della Corte d'appello, e con magistrati togati operanti in detti uffici nonché, nel caso di esercizio della professione legale da parte del giudice onorario o del congiunto, il tipo e l'ampiezza dello stesso.

6. Se il giudice onorario minorile svolge attività di operatore socio-sanitario dei servizi territoriali, pubblici e privati, o vi collabora a qualsiasi titolo, è necessario che ne sia assicurata la posizione di terzietà rispetto ai procedimenti trattati; in ogni caso, il giudice onorario minorile non può trattare procedure seguite dai servizi territoriali con i quali egli a qualsiasi titolo collabora, venendosi altrimenti a configurare una ipotesi di astensione.

Il Dirigente dell'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confusione dei ruoli sia evitata, anche attraverso l'applicazione delle regole fissate dal Consiglio superiore della magistratura nella circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

7. Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario minorile coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture comunitarie ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione complessiva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono. La stessa previsione si applica a coloro che svolgono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie medesime, pubbliche e private.

Il giudice onorario minorile, all'atto della nomina, deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, i ruoli o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assumere le funzioni.

Le incompatibilità previste nei commi precedenti ricorrono anche nel caso in cui quelle cariche o quei ruoli siano rivestiti da parenti sino al secondo grado, da affini in primo grado, dal coniuge o dal convivente.

Spetta al Presidente dell'ufficio giudiziario interessato fornire al Consiglio superiore della magistratura ogni utile elemento di giudizio ai fini della valutazione della domanda di nomina o di conferma ovvero ai fini della revoca dell'incarico.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti da coloro che hanno presentato domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile sono raccolti e trattati dal Tribunale per i minorenni o dalla Corte d'appello, dal Consiglio giudiziario competente e dal Consiglio superiore della magistratura e utilizzabili ai soli fini della procedura di selezione.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di selezione.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dal procedimento di nomina o di conferma.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, tra cui il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché quello di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

5. Il Consiglio superiore della magistratura e i Consigli giudiziari territorialmente



F. PA

<i>Com</i>	Roma	26/10/2015
	Protocollo	P19415/2015


B.CO.

competenti nonché i Presidenti dei Tribunali per minorenni e i Presidenti delle Sezioni per i minorenni della Corte di appello sono responsabili del trattamento dei dati personali.

Art. 8

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente bando si fa espresso rinvio alla circolare del Consiglio superiore della magistratura relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo *status* dei giudici onorari minorili per il triennio 2017-2019.

■ SEGRETARIO GENERALE
(Paola Piraccini)

